



Consistenti del Lavoro

▽ Consiglio Provinciale di Sondrio

Via Mazzini 9 - 23100 SONDRIO

Tel. 0342-214354

e-mail cpo.sondrio@consistentidellavoro.it

Whistleblowing

Regolamento per la segnalazione di illeciti e irregolarità

Art. 1 Il segnalante

Rientrano nella nozione di segnalante:

- I dipendenti e i collaboratori del Consiglio Provinciale dell'Ordine;
- i professionisti e consulenti esterni del Consiglio Provinciale dell'Ordine;
- coloro che segnalano o divulgano informazioni acquisite nell'ambito di un rapporto di lavoro con il Consiglio provinciale nel frattempo terminato;
- coloro che, in mancanza di un rapporto di lavoro in essere, segnalino informazioni acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali avviate dal Consiglio provinciale o durante il periodo di prova;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza dell'ente.

Art. 2 Oggetto della segnalazione

La segnalazione può riguardare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione e che si concretizzano in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

Documento: Regolamento di attuazione della disciplina del Whistleblowing

Approvazione: determinazione del Consiglio dell'Ordine della Provincia di Sondrio in data 29.11.2023

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

La segnalazione è effettuata a salvaguardia dell'integrità della Pubblica Amministrazione di cui fa parte anche in senso ampio il nostro Ordine; il segnalante non dovrà utilizzare quindi, l'istituto in argomento per:

- Scopi meramente personali;
- Effettuare contestazioni e/o rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o all'ente;
- Le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico o, ancora, le informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili;
- Le irregolarità nella gestione od organizzazione dell'attività.

Sono inoltre escluse dall'ambito di applicazione del D.Lgs n. 24/2023 le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali, per le quali si rimanda alle specifiche norme.

Art. 3 Istituzione del canale interno di segnalazione e modalità di presentazione della segnalazione

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine attiva un canale di segnalazione diretta di illeciti al RPTC attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica presente nel link <https://consiglioprovincialeconsulentidellavorodisonorio.whistleblowing.it/> .

La piattaforma utilizza strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante ed il contenuto delle segnalazioni e della documentazione correlata.

Art. 4 Gestione delle segnalazioni

La gestione della segnalazione è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nominato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine. A seguito di ricezione della segnalazione, il RPTC avrà cura di provvedere alla protocollazione della stessa in apposita procedura riservata e di fornire, entro 7 giorni, riscontro di ricevimento della segnalazione, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante. Il RPTC manterrà le interlocuzioni con il segnalante a cui potrà richiedere, se necessario, eventuali integrazioni. Il RPTC curerà di dar seguito alle segnalazioni ricevute svolgendo l'istruttoria necessaria, anche avvalendosi di audizioni e di acquisizioni documentali, comunicando al segnalante l'esito finale della segnalazione entro tre mesi dalla scadenza del settimo giorno dalla presentazione della segnalazione. Il Consiglio Provinciale dell'Ordine provvede a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sulla pagina della piattaforma le informazioni sull'utilizzo del canale interno mentre per il canale esterno si rimanda disposizioni emesse da ANAC, con la chiara indicazione che le segnalazioni devono specificare che si vuole mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni. Le segnalazioni

anonime o non qualificabili quali “segnalazioni whistleblowing” verranno processate come segnalazioni ordinarie.

Art. 5 Protezione della riservatezza dei segnalanti

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni; La protezione della riservatezza si applica anche a tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante. La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

Art. 6 Conservazione della documentazione

Le segnalazioni e la documentazione ad esse relativa sono conservata per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della stessa.